Ragionieri Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Dario Colombo Rag. Giampiero Ferrario Rag. Roberto Morelli Rag. Carlo Venegoni

Of counsel

Dott. Alessandro Valli

Busto Arsizio, 1 dicembre 2022

Ai Gentili CLIENTI <u>Loro sedi</u>

Decreto aiuti ter e quater

Decreto aiuti ter

La Legge n. 175/2022 (conversione del D.L. 144/2022, c.d. Decreto Aiuti-ter), è stata pubblicata sulla G.U. n. 269 del 17 novembre 2022. Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi di interesse.

Contenuto

	Contenuto
Articolo 1 Contributo straordinario imp	
Vengono previsti alcuni credit	i per contrastare il caro del costo dell'energia e del gas.
	<u>Credito imprese energivore</u>
·	reto Mise 21/12/2017) i cui costi per kWh della componente
	a base della media del III trimestre 2022 e al netto delle imposte
_	no subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30%
· ·	dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di
I · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	l'impresa, è riconosciuto un contributo straordinario sotto forma
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	al 40% delle spese sostenute per la componente energetica
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022. Il credito di
· ·	e in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta e auto
	e e novembre 2022. In tal caso l'incremento del costo per kWh di
	auto consumata è calcolato con riferimento alla variazione del
	bili acquistati e utilizzati dall'impresa per la produzione della
	e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo
ű	ettrica pari alla media, relativa ai mesi di ottobre e novembre
2022, del prezzo unico nazion	· ·
Alla impraga a forta conquiro	Credito imprese gasivore
	o di gas naturale, individuate in quelle che operano in uno dei
	reto del Ministro della transizione ecologica n. 541/2021 e ha estre solare dell'anno 2022, un quantitativo di gas naturale per
l '	25% del volume di gas naturale indicato all'articolo 3, comma 1,
	o dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici, è
	raordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 40% della
	del medesimo gas, consumato nei mesi di ottobre e novembre
1	ii dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	lia, riferita al terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del
	GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia
	re al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo
trimestre dell'anno 2019.	<u> </u>

Ragionieri Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Dario Colombo Rag. Giampiero Ferrario Rag. Roberto Morelli Rag. Carlo Venegoni

Of counsel

Dott. Alessandro Valli

Altri crediti energia e gas

Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese energivore, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 30% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al III trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Alle imprese <u>diverse</u> da quelle gasivore, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 40% della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al III trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Ai fini della fruizione, ove l'impresa destinataria del contributo si rifornisca nel III trimestre dell'anno 2022 e nei mesi di ottobre e novembre 2022, di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel III trimestre dell'anno 2019, il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare del credito d'imposta spettante per i mesi di ottobre e novembre 2022. ARERA, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, definisce il contenuto della già menzionata comunicazione e le sanzioni in caso di mancata ottemperanza da parte del venditore.

Utilizzo dei crediti di imposta

I crediti d'imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione e non si applicano i limiti di cui all'art. 1, comma 53, L. 244/2007 e all'art. 34, L. 388/2000. I crediti d'imposta non concorrono alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile Irap e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir. I crediti d'imposta sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto. I crediti d'imposta sono cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di 2 ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'apposito albo. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. I crediti d'imposta sono usufruiti dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31/03/2023. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'art. 3, comma 3, D.P.R. 322/1998, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia.

Ragionieri Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Dario Colombo

Rag. Giampiero Ferrario

Rag. Roberto Morelli

Rag. Carlo Venegoni

Of counsel

Dott. Alessandro Valli

Adempimenti

Entro il 16 febbraio 2023 i beneficiari dei crediti, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, devono inviare all'Agenzia delle entrate un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2022. Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione sono definiti con provvedimento dell'Agenzia delle entrate da emanarsi.

Proroga utilizzo crediti II trimestre

Per effetto delle modifiche apportate all'art. 6, commi 6 e 7, D.L. 115/2022, convertito con modifiche dalla L. 142/2022, è prorogato al 31 marzo 2023 il termine di utilizzo dei crediti riconosciuti per gas ed energia.

Articolo 3 Garanzie SACE

Al fine di supportare ulteriormente la liquidità delle imprese, le garanzie prestate da SACE ai sensi dell'art. 15, D.L. 50/2022, sono concesse, a titolo gratuito, nel rispetto delle previsioni in materia di regime de minimis, nei casi in cui il tasso di interesse applicato alla quota garantita del finanziamento non superi, al momento della richiesta di garanzia, il rendimento dei buoni del Tesoro poliennali (BTP) di durata media pari o immediatamente superiore al finanziamento concesso, fermo restando che il costo del finanziamento dovrà essere limitato al recupero dei costi e essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dei soggetti eroganti. Ai fini dell'accesso gratuito alla garanzia, i soggetti finanziatori sono tenuti a indicare, in sede di richiesta, nonché nel contratto di finanziamento stipulato, le condizioni economiche di maggior favore applicate ai beneficiari.

Con riferimento alle misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese tramite garanzie prestate da SACE, l'ammontare garantito del finanziamento, di cui all'articolo 15, comma 5, D.L. 50/2022, può essere elevato fino a coprire il fabbisogno di liquidità per i successivi 12 mesi per le pmi e per i successivi 6 mesi per le grandi imprese, in ogni caso entro un importo non superiore a 25 milioni di euro, a condizione che il beneficiario sia classificabile come impresa a forte consumo di energia, ai sensi dell'articolo 17, § 1, lettera a), Direttiva 2003/96/CE e che tale fabbisogno sia attestato mediante apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Con riferimento alle misure temporanee di sostegno alla liquidità delle pmi, la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), L. 662/1996, su finanziamenti individuali successivi al 24 settembre 2022 e destinati a finalità di copertura dei costi d'esercizio per il pagamento delle fatture, per consumi energetici, emesse nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, può essere concessa, a titolo gratuito e nella misura massima dell'80% dell'importo dell'operazione finanziaria, in favore di tutti i soggetti beneficiari, indipendentemente dalla fascia di appartenenza.

Articolo 4 | Accise e Iva sui carburanti

A decorrere dal 18 ottobre 2022 e fino al 31 ottobre 2022, nonché dal 4 novembre fino al 18 novembre 2022: a) le aliquote di accisa, di cui all'Allegato I, D.Lgs. 504/1995, sono così rideterminate: 1) benzina: 478,40 euro per mille litri; 2) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri; 3) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi; 4) gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro

Ragionieri Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Dario Colombo

Rag. Giampiero Ferrario

Rag. Roberto Morelli

Rag. Carlo Venegoni

Of counsel

Dott. Alessandro Valli

cubo; **b)** l'aliquota Iva applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita nella misura del 5%.

In dipendenza della rideterminazione dell'aliquota sul gasolio usato come carburante, l'aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante, di cui al numero 4-bis della Tabella A allegata al D.Lgs. 504/1995, non si applica per i periodi dal 18 ottobre 2022 e fino al 31 ottobre 2022 e dal 4 novembre 2022 fino al 18 novembre 2022.

Adempimenti

Gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa di cui all'art. 25, comma 1, D.Lgs. 504/1995 e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui all'art. 25, comma 2, lettera b), D.Lgs. 504/1995, trasmettono, entro il 28 novembre 2022, all'ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti di cui sopra usati come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data del 18 novembre 2022. La comunicazione non è effettuata nel caso in cui sia disposta la proroga dell'applicazione, a decorrere dal 19 novembre 2022, delle aliquote come sopra rideterminate alla lettera a). La comunicazione non è effettuata nel caso in cui, alla scadenza dell'applicazione della rideterminazione delle aliquote di accisa è disposta la proroga dell'applicazione delle aliquote. Se non viene disposta la proroga, per la mancata comunicazione delle giacenze si applica la sanzione di cui all'art. 50, comma 1, D.Lgs. 504/1995, sanzione che si applica anche in caso di invio con dati incompleti o non veritieri.

Articolo 7 Disposizioni urgenti in materia di sport

Le risorse del Fondo di cui all'art. 1, comma 369, L. 205/2017, sono incrementate di 50 milioni di euro per il 2022, da destinare all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche, per le discipline sportive, per gli enti di promozione sportiva e per le federazioni sportive, anche nel settore paralimpico, che gestiscono impianti sportivi e piscine. Con Decreto dell'Autorità delegata in materia di sport, sono individuati le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di controllo.

Articolo 8 Disposizioni urgenti in favore degli enti del Terzo settore

In considerazione dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica registrato nel III trimestre 2022, viene istituito nello stato di previsione del Mef, un fondo, con una dotazione di 120 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato al riconoscimento di un contributo straordinario a favore degli enti del Terzo settore iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45, D.Lqs. 117/2017, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all'art. 54, D.Lgs. 117/2017, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al D.Lqs. 460/1997, iscritte nella relativa anagrafe e degli enti religiosi civilmente riconosciuti, che erogano servizi socio sanitari e socio assistenziali svolti in regime residenziale o semiresidenziale per persone con disabilità. Al fine di sostenere gli enti iscritti al Runts, le Odv e le Aps coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all'art. 54, D.Lgs. 117/2017 e le Onlus di cui al D.Lgs. 460/1997, iscritte alla relativa Anagrafe e non ricompresi tra quelli di cui sopra, è istituito un Fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022, per il riconoscimento di un contributo straordinario calcolato in proporzione all'incremento dei costi sostenuti nei primi 3 trimestri dell'anno 2022 rispetto all'analogo periodo dell'anno 2021 per la componente energia e il gas naturale. Con D.P.C.M., di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di disabilità e con i Ministri dell'economia

Ragionieri Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Dario Colombo Rag. Giampiero Ferrario Rag. Roberto Morelli Rag. Carlo Venegoni

*Of counsel*Dott. Alessandro Valli

Dott. Alessa	ndro Valli
	e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 30 giorni decorrenti dal
	24 settembre 2022, sono individuate le modalità e i termini di presentazione delle richieste di
	erogazione dei contributi, le relative modalità di erogazione nonché le procedure di controllo.
	I contributi non sono cumulabili tra loro e non concorrono alla formazione del reddito
	d'impresa né della base imponibile Irap e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e
	109, Tuir. I contributi sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi
	costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione
	del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.
Articolo	Contributo energia e gas per cinema, teatri e istituti e luoghi della cultura
11	Per mitigare l'aumento dei costi di fornitura di energia elettrica/gas sostenuti da sale teatrali,
' '	sale da concerto, sale cinematografiche e istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101, D.Lgs.
	42/2004, per il 2022è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro.
Articolo	Rifinanziamento del Fondo destinato all'erogazione del bonus trasporti
12	· ·
	Il Fondo di cui all'art. 35, D.L. 50/2022, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2022.
Articolo	Disposizioni per il sostegno del settore del trasporto
14	È autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare: 1) nel limite di 85
	milioni di euro, al sostegno del settore dell'autotrasporto di merci di cui all'art. 24-ter, comma
	2, lettera a) D.Lgs. 504/1995; 2) nel limite di 15 milioni di euro, al sostegno del settore dei
	servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 285/2005,
	ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei
	trasporti ai sensi del Regolamento (CE) 1073/2009, ovvero sulla base di autorizzazioni
	rilasciate dalle Regioni o enti locali, nonché dei servizi di trasporto di persone su strada resi
	ai sensi della L. 218/2003. Con apposito Decreto saranno definiti i criteri di determinazione,
	le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse, nel rispetto della
	normativa europea sugli aiuti di Stato.
Articolo	Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti
18	Con esclusione dei lavoratori domestici, viene concessa ai lavoratori dipendenti, aventi una
	retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 non superiore a 1.538
	euro, e che non siano titolari dell'indennità prevista dall'art. 19, D.L. 144/2022 (vedi infra), è
	riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro, con la retribuzione erogata nella competenza
	del mese di novembre 2022, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 150
	euro. Tale indennità: 1. è riconosciuta una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più
	rapporti di lavoro in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare
	delle prestazioni di cui all'art. 19, commi 1 e 16, D.L. 144/2022; 2. spetta anche nei casi in cui il
	lavoratore sia interessato da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale
	dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps); 3. non è cedibile, né sequestrabile, né
	pignorabile e non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di
	prestazioni previdenziali e assistenziali.
Articolo	Sostegno del reddito per i lavoratori autonomi
20	L'indennità una tantum (art. 33, D.L. 50/2022), è incrementata di 150 euro a condizione che, nel
20	periodo d'imposta 2021, i soggetti destinatari della già menzionata indennità abbiano percepito un
	reddito complessivo non superiore a 20.000 euro.
	τοααπό σοπρισσείνο ποι τουροποίο α 20.000 σαι ο.

Ragionieri Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Dario Colombo Rag. Giampiero Ferrario Rag. Roberto Morelli Rag. Carlo Venegoni

${\it Of counsel}$

Dott. Alessandro Valli

Dott. Alessai	
Articolo	Modifiche in materia di garanzie su mutui per l'acquisto della casa di abitazione
35-bis	Viene modificato l'art. 64, comma 3, D.L. 73/2021 (Decreto Sostegni-bis), convertito, con
	modificazioni, dalla L. 106/2021, prevedendo che per le domande presentate dal 1°
	dicembre 2022 al 31 dicembre 2022, che riguardino categorie aventi priorità per l'accesso
	al credito di cui all'art. 1, comma 48, lettera c), L. 147/2013, che hanno un valore ISEE non
	superiore a 40.000 euro annui, per i finanziamenti con limite di finanziabilità, inteso come
	rapporto tra l'importo del finanziamento e il prezzo d'acquisto dell'immobile, comprensivo
	degli oneri accessori, superiore all'80%, la misura massima della garanzia concedibile dal
	Fondo è elevata all'80% della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti
	concessi, l'elevazione della garanzia fino all'80% della quota capitale.
Articolo	Proroga riversamento del credito di imposta R&S
38	Il termine per la proceduta di riversamento del credito di imposta R&S non spettante è
	prorogato al 31 ottobre 2023.
Articolo	Proroga spazi all'aperto
40	Viene prorogata al 31 dicembre 2022 la previsione di cui all'art. 9-ter, comma 5, D.L. 137/2020,
	per cui la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti, da parte delle
	imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5, L. 287/1991, di strutture amovibili (dehors,
	elementi arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute, ombrelloni, purché funzionali
	all'attività), non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli artt. 21 e 146, D.Lgs. 42/2004.

Ragionieri Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Dario Colombo

Rag. Giampiero Ferrario

Rag. Roberto Morelli

Rag. Carlo Venegoni

Of counsel

Dott. Alessandro Valli

Decreto aiuti quater

Il D.L. 176/2022, c.d. Decreto Aiuti-quater, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2022. Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi di interesse.

Articolo	Contenuto
Articolo 1	Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto
	di energia elettrica e gas naturale, <u>per il mese di dicembre 2022.</u>
	Vengono riconosciuti, alle medesime condizioni, i contributi straordinari, sotto forma di credito
	d'imposta, di cui al c.d. Decreto Aiuti-ter, previsti per le imprese energivore i cui costi per kWh
	della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del III trimestre 2022 e al netto
	delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per kWh superiore
	al 30% relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di
	fornitura di durata stipulati dall'impresa, imprese gasivore, per le imprese dotate di contatori di
	energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW diverse dalle energivore e per
	le imprese a forte consumo di gas ma diverse dalle gasivore, anche in relazione alla spesa
	sostenuta nel mese di dicembre 2022 per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale.
	Viene riconosciuto anche il credito d'imposta, previsto dal c.d. Decreto Aiuti-ter, in relazione alla
	spesa per l'energia elettrica prodotta e auto consumata nel mese di dicembre 2022, determinato
	con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa al mese di
	dicembre 2022, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica. I crediti sono utilizzabili
	esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17, D.Lgs. 241/1997, entro il 30 giugno 2023.
	<u>Utilizzo dei crediti di imposta</u>
	I crediti d'imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione e non si applicano i limiti di
	cui all'art. 1, comma 53, L. 244/2007 e all'art. 34, L. 388/2000. I crediti d'imposta non concorrono
	alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile Irap e non rilevano ai fini del
	rapporto di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, Tuir. I crediti d'imposta sono cumulabili con altre
	agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto
	anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al
	superamento del costo sostenuto. I crediti d'imposta sono cedibili, solo per intero, dalle imprese
	beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza
	facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di 2 ulteriori cessioni solo se effettuate a
	favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'art. 106, Tub, società
	appartenenti a un gruppo bancario. iscritto all'albo di cui all'articolo 64, Tub ovvero imprese di
	assicurazione autorizzate a operare in Italia. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo
	periodo sono nulli. In caso di cessione dei crediti d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il
	visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti
	che danno diritto ai crediti d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato
	ai sensi dell'art. 35, D.Lgs. 241/1997, dai soggetti indicati all'art. 3, comma 3, lettere a) - b), D.P.R.
	322/1998 e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei Caf. Le modalità attuative delle disposizioni
	relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d'imposta, da effettuarsi in via telematica,
	anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'art. 3, comma 3, D.P.R. 322/1998, sono definite con
	provvedimento del direttore dell'Agenzia.

Ragionieri Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Dario Colombo

Rag. Giampiero Ferrario

Rag. Roberto Morelli

Rag. Carlo Venegoni

Of counsel

Dott. Alessandro Valli

Adempimenti

Entro il 16 marzo 2023, i beneficiari dei crediti d'imposta, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, devono inviare all'Agenzia delle entrate un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2022. Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione sono definiti con provvedimento direttoriale dell'Agenzia da adottarsi entro 30 giorni decorrenti dal 19 novembre 2022.

Articolo 2

Accise e Iva su alcuni carburanti

A decorrere dal 19 novembre 2022 e fino al 31 dicembre 2022: a) le aliquote di accisa, di cui all'All. I, D.Lgs. 504/1995, dei seguenti prodotti sono così rideterminate: 1. benzina: 478,40 euro per mille litri; 2. oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri; 3. gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi; 4. gas naturale usato per autotrazione: zero euro; b) l'aliquota Iva applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita nella misura del 5%.

In ragione della rideterminazione dell'aliquota di accisa sul gasolio, l'aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante, di cui al numero 4-bis, Tabella A allegata al D.Lgs. 504/1995, non si applica per il periodo dal 19 novembre 2022 e fino al 31 dicembre 2022.

Adempimenti

Gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa di cui all'art. 25, comma 1, D.Lgs. 504/1995 e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui all'art. 25, comma 2, lettera b), D.Lgs. 504/1995, trasmettono, entro il 13 gennaio 2023, all'ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con le modalità di cui all'art. 19-bis, D.Lgs. 504/1995 ovvero per via telematica e con l'utilizzo dei modelli di cui all'art. 8, comma 6, D.L. 115/2022, convertito, con modificazioni, dalla L. 142/2022, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti di cui alla lettera a) di cui sopra usati come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data del 31 dicembre 2022. La comunicazione non è effettuata nel caso in cui, alla scadenza dell'applicazione della rideterminazione delle aliquote di accisa sia disposta la proroga dell'applicazione delle aliquote come sopra rideterminate. Nel caso in cui non venga disposta la proroga, per la mancata comunicazione delle giacenze si applica la sanzione prevista dall'art. 50, comma 1, D.Lgs. 504/1995. Identica sanzione è applicata per l'invio delle comunicazioni con dati incompleti o non veritieri.

Articolo 3, commi 1-7

Rateizzazione bollette energia e gas

Le imprese con utenze collocate in Italia a esse intestate possono richiedere la rateizzazione degli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica di elettricità e gas naturale utilizzato per usi diversi dagli usi termoelettrici ed eccedenti l'importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023. L'adesione al piano di rateizzazione, per i periodi corrispondenti, è alternativa alla fruizione dei crediti d'imposta previsto per energia e gas dal presente Decreto nonché dal c.d. Decreto Aiuti-ter.

Con Decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy verranno stabilite le modalità di determinazione dell'istanza che deve essere presentata ai fornitori. Il fornitore, nel termine di 30 giorni dalla ricezione, in caso di effettivo rilascio della garanzia di cui sopra e di effettiva disponibilità di almeno una impresa di assicurazione autorizzata all'esercizio del ramo credito a

Ragionieri Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Dario Colombo Rag. Giampiero Ferrario Rag. Roberto Morelli Rag. Carlo Venegoni

*Of counsel*Dott. Alessandro Valli

Dott. Alessar	dro Valli
Articolo 3, comma 10	stipulare, con l'impresa richiedente la rateizzazione, una copertura assicurativa sull'intero credito rateizzato nell'interesse del fornitore di energia, deve offrire una proposta di rateizzazione recante: a) l'ammontare degli importi dovuti; b) l'entità del tasso di interesse eventualmente applicato, che non può superare il saggio di interesse pari al rendimento dei buoni del tesoro poliennali (BTP) di pari durata; c) le date di scadenza di ciascuna rata; d) la ripartizione delle rate, per un minimo di 12 e un massimo di 36 rate mensili. In caso di inadempimento di due rate, anche non consecutive, l'impresa aderente alla rateizzazione decade dal beneficio della stessa ed è tenuta al versamento, in un'unica soluzione, dell'intero importo residuo dovuto. Welfare aziendale Viene modificato quanto previsto dall'art. 12, D.L. 115/2022, il c.d. Decreto Aiuti-bis, innalzando a 3.000 euro il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché delle somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze
	domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale che, in deroga a quanto previsto dall'art. 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, Tuir, non concorre a formare il reddito, limitatamente al periodo di imposta 2022.
Articolo	Disposizioni urgenti per lo sport
3, comma 11	Modificando l'art. 7, comma 1, D.L. 144/2022, c.d. Decreto Aiuti-ter, le risorse del Fondo di cui all'art. 1, comma 369, L. 205/2017, sono ulteriormente incrementate da 50 a 60 milioni di euro per il 2022, da destinare all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche, per le discipline sportive, per gli enti di promozione sportiva e per le federazioni sportive, anche nel settore paralimpico, che gestiscono impianti sportivi e piscine.
Articolo	Disposizioni urgenti in favore degli enti del Terzo settore
3, comma 12	Modificando le previsioni di cui all'art. 8, D.L. 144/2022, c.d. Decreto Aiuti-ter, il fondo istituito nello stato di previsione del Mef viene incrementato a 170 milioni di euro rispetto ai previsti 120 milioni di euro. Inoltre, viene previsto che una quota del Fondo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, è finalizzata al riconoscimento, nel predetto limite di spesa e in proporzione all'incremento dei costi sostenuti rispetto all'analogo periodo dell'anno 2021, di un contributo straordinario destinato, in via esclusiva, in favore degli enti del Terzo settore iscritti al Runts, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all'articolo 54, D.Lgs. 117/2017, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al D.Lgs. 460/1997, iscritte alla relativa anagrafe, delle fondazioni, delle associazioni, delle aziende di servizi alla persona di cui al D.Lgs. 207/2001, e degli enti religiosi civilmente riconosciuti, che erogano servizi sociosanitari e socioassistenziali in regime semiresidenziale e residenziale in favore di anziani. Inoltre, il Fondo previsto con il fine di sostenere gli enti iscritti al Runts, le Odv e le Aps coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all'art. 54, D.Lgs. 117/2017 e le Onlus di cui al D.Lgs. 460/1997, iscritte alla relativa Anagrafe e non ricompresi tra quelli di cui sopra, è incrementato a 100, rispetto gli originari 50, milioni di euro per l'anno 2022, per il riconoscimento di un contributo straordinario calcolato in proporzione all'incremento dei costi sostenuti nei primi 3 trimestri dell'anno 2022 rispetto all'analogo periodo dell'anno 2021 per la componente energia e il gas.
Articolo 7	Disposizione in materia di autotrasporto
	Viene stabilito che i contributi di cui all'art. 14, comma 1, D.L. 144/2022 (Decreto Aiuti-ter) destinati al sostegno del settore dell'autotrasporto di merci sono erogati esclusivamente alle

Ragionieri Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Dario Colombo Rag. Giampiero Ferrario Rag. Roberto Morelli

Of counsel

Dott Alessandro Valli

Rag. Carlo Venegoni

Of counsel Dott. Alessar	ndro Valli
	imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto
	indicate all'art. 24-ter, comma 2, lettera a), D.Lgs. 504/1995.
Articolo 8	Misure urgenti in materia di mezzi di pagamento
	Per i soggetti passivi Iva obbligati alla memorizzazione e alla trasmissione telematica dei dati
	dei corrispettivi giornalieri (art. 2, comma 1, D.Lgs. 127/2015), viene previsto un contributo per
	l'adeguamento dei registratori di cassa da effettuarsi nell'anno 2023, in misura pari al 100% della
	spesa sostenuta, per un massimo di 50 euro per ogni strumento e, in ogni caso, nel limite di spesa
	di 80 milioni di euro per l'anno 2023. Il contributo è concesso sotto forma di credito d'imposta
	di pari importo, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'art. 17, D.Lgs. 241/1997. Al credito
	d'imposta non si applicano i limiti di cui all'art. 1, comma 53, L. 244/2007 e art. 34, L. 388/2000.
	L'utilizzo del credito è consentito a decorrere dalla prima liquidazione periodica Iva successiva al
	mese in cui è stata registrata la fattura relativa all'adeguamento degli strumenti ed è stato pagato,
	con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo. Con apposito provvedimento saranno definiti le
	modalità attuative, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il
	monitoraggio dell'agevolazione e per il rispetto del limite di spesa previsto.
Articolo 9	Modifiche al c.d. superbonus
	Viene modificato il comma 8-bis dell'art. 119, D.L. 34/2020, prevedendo che per gli interventi
	effettuati dai condomini, dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte
	o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più
	persone fisiche, dalle Onlus di cui all'art. 10, D.Lgs. 460/1997, dalle organizzazioni di volontariato
	iscritte nei registri di cui all'art. 6, L. 266/1991 e dalle associazioni di promozione sociale iscritte
	nel Registro nazionale e nei Registri regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano
	previsti dall'art. 7, L. 383/2000, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità
	immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, compresi quelli effettuati
	su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), D.P.R.
	380/2001, la detrazione spetta nella misura del 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre
	2022 e del 90% per quelle sostenute nell'anno 2023.
	Le disposizioni di cui sopra non si applicano: a) agli interventi per i quali, alla data del 25 novembre
	2022, risulti effettuata, ai sensi dell'art. 119, comma 13-ter, D.L. 34/2020, la comunicazione di
	inizio lavori asseverata (Cila) e, in caso di interventi su edifici condominiali, all'ulteriore condizione
	che la delibera assembleare che abbia approvato l'esecuzione dei lavori risulti adottata in data
	antecedente al 25 novembre 2022; b) agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione
	degli edifici, per i quali alla medesima data del 25 novembre 2022, risulti presentata l'istanza per
	l'acquisizione del titolo abilitativo.
	Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b),
	dell'art. 119, D.L. 34/2020, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31
	marzo 2023, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per
	almeno il 30% dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i
	lavori non agevolati.
	Per gli interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023 su unità immobiliari dalle persone fisiche,
	la detrazione spetta nella misura del 90% anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023,
	a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento
	sull'unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il

Ragionieri Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Dario Colombo Rag. Giampiero Ferrario Rag. Roberto Morelli Rag. Carlo Venegoni

*Of counsel*Dott. Alessandro Valli

contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro. A tal fine, il reddito di riferimento è calcolato dividendo la somma dei redditi complessivi posseduti, nell'anno precedente quello di sostenimento della spesa, dal contribuente, dal coniuge del contribuente, dal soggetto legato da unione civile o convivente se presente nel suo nucleo familiare, e dai
familiari, diversi dal coniuge o dal soggetto legato da unione civile, di cui all'art. 12, Tuir, presenti nel suo nucleo familiare, che nell'anno precedente quello di sostenimento della spesa si sono trovati nelle condizioni previste nel comma 2 dell'articolo 12, Tuir, per un numero di parti determinato secondo la Tabella 1-bis allegata al D.L. 176/2022 stesso.
Per gli interventi di cui all'art. 119, D.L. 34/2020, in deroga a quanto previsto dall'art. 121, comma 3, terzo periodo, D.L. 34/2020, i crediti d'imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022 e non ancora utilizzati,
possono essere fruiti in 10 rate annuali di pari importo, in luogo dell'originaria rateazione prevista per i predetti crediti, previo invio di una comunicazione all'Agenzia delle entrate da parte del fornitore o del cessionario, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti
dal comma 3 dell'art. 3, Regolamento di cui al D.P.R. 322/1998. Con provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle entrate saranno definite le modalità attuative.
Esenzione Imu
La previsione di cui all'art. 78, comma 3, D.L. 104/2020, in materia di esenzioni Imu per il settore
dello spettacolo, deve essere interpretata nel senso che, per il 2022, la seconda rata dell'Imu di cui all'art. 1, commi da 738 a 783, L. 160/2019, non è dovuta per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e
spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
Esenzione dall'imposta di bollo Per effetto dell'introduzione del nuovo art. 8-ter, sono esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto anche le domande di contributi, comunque denominati, destinati a favore di soggetti colpiti da eventi calamitosi o eccezionali oggetto di dichiarazione di stato di emergenza effettuato dalla competente Autorità, per i quali vi sia un nesso di causalità con l'evento.
Disposizioni in materia di sport
Al fine di sostenere le Federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che
hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, i versamenti sospesi: 1) dall'art. 1,
comma 923, lettere a), b), c) e d), L. 234/2021 (c.d. Legge di Bilancio 2022); 2) dall'art. 7, comma 3-bis, D.L. 17/2022; 3) dall'art. 39, comma 1-bis, D.L. 50/2022, comprensivi delle addizionali regionali e comunali, possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni o interessi, entro il 22 dicembre 2022 .

Cordiali saluti.

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA